

educa.Guides

Diritto d'autore

2009

In collaborazione con ProLiteris, la Società svizzera degli autori, SUISA, SUISSIMAGE e SWISSPERFORM.

Scuola e società

**La nuova legge sul diritto d'autore è entrata in vigore il
1. aprile 2020.**

**Le informazioni riportate in questa guida non riflettono più la
situazione giuridica attuale.**

educa.ch | Aprile 2020

Avvertenze legali

Editore educa.ch

Autore ProLitteris, la Società svizzera degli autori, SUIISA, SUISSIMAGE e
SWISSPERFORM

Responsabile ProLitteris www.prolitteris.ch

©educa.ch CC BY-NC-ND (creativecommons.org)

Gennaio 2009, Attualizzazione dei link febbraio 2016

Indice

Introduzione	4
L'idea e lo sviluppo del diritto d'autore	5
Storia del diritto d'autore	5
Il diritto d'autore e l'evoluzione tecnologica	6
Il diritto d'autore vigente in Svizzera	7
Il diritto d'autore nel settore della formazione	9
Tariffe per l'utilizzazione dei diritti d'autore nelle scuole	10
Glossario	12
Profili delle società di gestione	13
ProLitteris	13
Società svizzera degli autori	13
SUISA	14
SUISSIMAGE	14
SWISSPERFORM	14
Casi pratici nel campo dell'insegnamento	15
Esempi tratti dalla quotidianità scolastica	15
Domande frequenti	19
Domande frequenti dalla quotidianità scolastica	19

A questa guida corrisponde una pagina Internet di educa.ch, sulla quale trovate il file PDF della guida stessa per la sua consultazione online e per raccogliere ulteriori informazioni e link relativi a siti che propongono materiale pedagogico in tema. Queste informazioni e questi link vengono aggiornati regolarmente. Le date di pubblicazione o di eventuali revisioni della guida sono indicate nel PDF.

► [Sito web](#)

Introduzione

Informazioni per il corpo insegnante

In classe la questione dei diritti d'autore può sorgere in diverse situazioni: quando durante la lezione un insegnante mostra un video, mette della musica o ancora allestisce delle pagine web su Internet. Questo può – dal punto di vista strettamente giuridico – porre dei problemi per quanto riguarda il diritto d'autore. Dietro a ogni film o video si cela un numero consistente di persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Gli insegnanti che hanno già prodotto un video o un lavoro radiofonico con la propria classe, conoscono l'enorme sforzo richiesto per una simile impresa. Le scuole che necessitano di molto materiale per le lezioni, devono d'altronde poter utilizzare le opere degli artisti. Per onorare il lavoro di questi ultimi e coprire le necessità delle scuole, la Confederazione ha emanato una legge che tiene in considerazione entrambe le parti.

respect ©opyright! – sensibilizzazione in ambito scolastico

La campagna scolastica respect ©opyright! mira a familiarizzare i giovani dai 12 anni in poi con il diritto d'autore, attraverso l'informazione, la spiegazione e la promozione del lavoro creativo, nell'ambito di manifestazioni scolastiche. Il progetto è organizzato e sostenuto dalle cinque società di gestione svizzere: ProLitteris, Société Suisse des Auteurs (SSA), SUISA, SUISSIMAGE e SWISSPERFORM.

Dossier

Per quanto riguarda l'insegnamento a scuola, per legge i docenti godono di alcuni privilegi in materia di diritti d'autore, vale a dire che possono fruire delle opere a tariffe speciali – tuttavia non gratuitamente né illimitatamente. Questo vale per le scuole pubbliche. Salvo poche eccezioni, le disposizioni si applicano per analogia anche alle scuole private.

L'idea e lo sviluppo del diritto d'autore

Il diritto d'autore è sancito nell'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU del 1948 nel modo seguente: «Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.»

Storia del diritto d'autore

Nel 1440 ca. Gutenberg inventò la stampa. Un procedimento che rese possibile la riproduzione «in serie» di testi. Chi prima di allora intendeva riprodurre un libro, doveva copiarlo. A quei tempi la copiatura era un'operazione talmente ardua che a nessuno veniva in mente di indennizzare l'autore del testo originale per la copia ottenuta. Presso gli antichi, dunque, gli artisti o erano benestanti o beneficiavano della protezione di un mecenate (da Mæcenas, il benefattore di Orazio). Fino al Medioevo inoltrato, il concetto cristiano dell'autore come mediatore fra Dio e gli uomini mise in ombra la persona del creatore di opere. Il «maestro anonimo» ne è eloquente testimonianza.

Per compenso divino

Martin Lutero introdusse la sua traduzione della Bibbia con le seguenti parole:

«...ho ricevuto invano, invano ho dato e non desidero nulla in cambio. Gesù Cristo, il mio Signore, mi ha ricompensato cento e mille volte.»

Per molto tempo, in certi casi addirittura sino ad oggi, è invalso il concetto che chi ha la fortuna o il tempo di scrivere un libro o di comporre musica, debba farlo per compenso divino. Dopo l'invenzione di Gutenberg, si pensò innanzitutto ai tipografi e non agli autori. I tipografi dovevano dapprima acquistare i manoscritti. Non così i tipografi successivi, i quali, non dovendo pagare i manoscritti, potevano vendere a prezzo più basso le loro ristampe, danneggiando però i tipografi originali. Oggi si parlerebbe di pirateria. I tipografi ottennero dunque dei cosiddetti «privilegi»: il diritto di pubblicare, in esclusiva, una determinata opera durante un determinato periodo in un determinato territorio. Il più antico privilegio svizzero fu concesso nel 1531 a Basilea.

Soltanto a partire dal XVII secolo, rappresentanti del diritto naturale e dell'Illuminismo svilupparono il concetto di opera come proprietà dell'autore.

La prima legge

La prima legge che riconobbe alcuni diritti agli autori fu emanata dalla regina Anna d'Inghilterra nell'anno 1709. Dei concetti del diritto naturale ci si appropriò 100 anni dopo, nell'ambito della Rivoluzione Francese. In due leggi della rivoluzione del 1791 e del 1793 furono soppressi i privilegi e fu riconosciuta la «propriété littéraire et artistique».

Negli altri paesi ci volle più tempo. Ancora nel 1810, Goethe si lamentava del fatto che gli autori dovessero accontentarsi dell'onore, laddove agli editori andava tutto il guadagno:

«Chi non ha intelletto non crede nella proprietà intellettuale».

In Svizzera la prima legge sul diritto d'autore fu emanata nel 1883. Nel 1886, grazie all'impegno del consigliere federale svizzero Numa Droz fu adottata la Convenzione di Berna per la tutela di opere della letteratura e dell'arte, cui aderiscono oggi quasi tutti gli stati.

Il riconoscimento definitivo

La legge sul diritto d'autore fu riconosciuta una volta per tutte nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU del 1948, che nell'articolo 27 stabilisce allo stesso tempo il diritto al libero accesso all'informazione da un lato e il necessario riconoscimento degli interessi materiali degli autori dall'altro.

- Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Il diritto d'autore e l'evoluzione tecnologica

Gli esordi del diritto d'autore svizzero ed internazionale verso la fine del secolo scorso coincisero con l'inizio di un'evoluzione tecnologica che contribuì all'ampliamento delle possibilità di utilizzazione delle opere, in specie musicali, in misura allora ancora inimmaginabile.

Nel 1877 Edison inventò il fonografo. Pose così le basi per la diffusione della musica su fonogramma. La sua invenzione avrebbe avuto per la musica la stessa importanza che ebbe quella di Gutenberg per la letteratura.

L'ulteriore evoluzione tecnologica, che consente l'odierna utilizzazione di massa delle opere, può essere ricordata soltanto per sommi capi: seguirono telegrafo, radio, film, televisione, reti cavo ed apparecchi di riproduzione per la copiatura privata (fotocopiatrici, registratori e cassette).

L'arrivo del CD digitale

Nel 1983 fu la volta del CD digitale. Lo stesso anno fu trasmesso il primo programma TV via satellite (Sky Channel). La miniaturizzazione delle memorie e la compressione dei dati, nonché le tecniche multimediali aprirono nuove possibilità di utilizzazione delle opere (si pensi ad Internet). Tuttavia, a causa dell'evoluzione tecnologica, gli autori rischiavano anche di perdere sempre più di vista l'utilizzazione delle loro opere: ecco perché oggi dipendono più che mai dalle società di gestione, che amministrano in comune.

Anche gli interpreti, le cui rappresentazioni artistiche erano rimaste circoscritte per secoli a livello locale, furono confrontati a loro volta con l'utilizzazione illimitata nello spazio e nel tempo delle loro creazioni, dal momento in cui queste ultime potevano essere trasposte su supporto sonoro. Pretesero quindi, alla stregua degli autori, dei diritti sulle loro rappresentazioni e una partecipazione allo sfruttamento commerciale delle loro opere. Gli agenti artistici, i produttori di supporti sonori e gli organismi di diffusione rivendicarono, dal canto loro, la protezione delle loro prestazioni, al fine di poterne impedire l'appropriazione indebita da parte di terzi.

Il diritto d'autore vigente in Svizzera

In Svizzera la Legge sul diritto d'autore costituisce la base legale per la tutela dei diritti d'autore. La sua versione revisionata è in vigore dal 1993 e per la prima volta accorda dei diritti propri (diritti di protezione affini) anche agli artisti interpreti, ai produttori di supporti sonori e audiovisivi e agli organismi di diffusione.

La legge regola inoltre l'attività e i doveri delle società di gestione a scopo non lucrativo, che sono sottomesse alla sorveglianza della Confederazione.

Revisione di legge

Nel frattempo è stata portata a termine un'ulteriore revisione della legge. La nuova legge sul diritto d'autore del 5 ottobre 2007 è entrata in vigore il 1° luglio 2008. Questa legge ha permesso soprattutto la ratifica da parte della Svizzera di nuovi accordi internazionali dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e con ciò l'armonizzazione col diritto internazionale: il trattato sul diritto d'autore (WCT) e il trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT). Questi due trattati mirano principalmente a migliorare la protezione del diritto d'autore e dei diritti affini in materia di Internet. Un nuovo aspetto introdotto nella legge è la protezione delle misure tecniche anti-copia. Il download per l'uso privato rimane sempre legale.

Link

- ▶ [Legge federale sul diritto d'autore e i diritti di protezione affini](#)
- ▶ [Ordinanza sul diritto d'autore e i diritti di protezione affini](#)

Il diritto d'autore nel settore della formazione

La legge sul diritto d'autore regola la tutela degli autori di opere letterarie e artistiche, la tutela degli artisti interpreti, dei produttori di supporti sonori ed audiovisivi, degli organismi di diffusione nonché la sorveglianza federale sulle società di gestione. Chiunque desideri utilizzare le opere di un autore, deve richiedere la sua autorizzazione. Solo dopo averla ottenuta, può utilizzare le opere, dietro pagamento di un compenso.

Eccezioni

La legge definisce anche le restrizioni del diritto d'autore. In questi casi non è necessario ottenere previamente un'autorizzazione dell'autore o dell'avente diritto. Rientrano in questa categoria:

- l'utilizzazione di opere nella cerchia privata (tra parenti e amici);
- l'utilizzazione di opere da parte degli insegnanti a fini didattici;
- la riproduzione di esemplari di opere nelle aziende, amministrazioni pubbliche, commissioni e istituzioni analoghe ai fini dell'informazione interna e della documentazione.

Compenso secondo delle «Tariffe comuni»

La legge permette all'insegnante e agli alunni di organizzare autonomamente le lezioni. Per questo motivo è consentita qualsiasi utilizzazione dell'opera, a patto che si svolga nell'ambito del solo insegnamento in classe.

In cambio gli autori e gli altri aventi diritto hanno diritto di ricevere un equo compenso per l'utilizzazione delle loro opere in ambito scolastico. L'ammontare del compenso è fissato nelle cosiddette «Tariffe Comuni» che vengono regolarmente rinegoziate.

Tariffe per l'utilizzazione dei diritti d'autore nelle scuole

Nel quadro dell'utilizzazione scolastica dei diritti d'autore, le scuole, le mediateche e le autorità scolastiche sono interessate in particolare dalle seguenti tariffe:

Tariffa Comune 7

La Tariffa Comune 7, per quale è responsabile SUISSIMAGE, autorizza e disciplina le seguenti utilizzazioni:

- la copia di intere opere e rappresentazioni protette, a partire dalla radio e dalla TV, da parte di docenti e allievi per la lezione in classe;
- la copia di brani di opere da supporti sonori e audiovisivi, registrati da parte di docenti e allievi per la lezione in classe;
- la copia di intere opere e rappresentazioni protette, a partire dalla radio e dalla TV, da parte di mediateche scolastiche oppure centri didattici regionali/cantonali, allo scopo di mettere tali registrazioni a disposizione delle scuole per l'insegnamento;
- l'esecuzione di opere e di spettacoli musicali non teatrali protette, da parte di membri della scuola, durante l'insegnamento scolastico oppure in occasione di attività fuori dall'ambito della classe (p.es. recite musicali o discodance scolastiche).

Tariffa Comune 8

La Tariffa Comune 8 disciplina la fotocopiatura (riproduzione analogica) di esemplari di opere protette dal diritto d'autore. Consente ai docenti la riproduzione di estratti di libri, giornali e riviste per l'utilizzo durante la lezione in classe. Rientra in questa categoria anche la fotocopiatura di brani di partiture e opere delle arti figurative. L'indennità forfettaria comprende anche le fotocopie effettuate dagli allievi per scopi d'apprendimento, nonché da parte dell'amministrazione scolastica per l'informazione e la documentazione interne. La Tariffa Comune 8 è di competenza di ProLitteris.

Tariffa Comune 9

La Tariffa Comune 9 disciplina l'utilizzazione sotto forma elettronica di parti di opere e di prestazioni protette tramite una rete aziendale interna (Intranet). Consente la riproduzione in forma digitale per l'uso privato, e la messa in circolazione di informazioni e documentazione interne ai fini dello scambio tra docenti e allievi tramite la rete interna alla scuola. In particolare sono considerate riproduzioni la memorizzazione e la messa in circolazione di dati su terminali. I dati possono essere inseriti nella rete scolastica interna mediante scanner o apparecchi simili, prelevandoli direttamente da Internet, da allegati di e-mail ecc. nonché da supporti dati preesistenti. La Tariffa Comune 9 è di competenza di ProLitteris.

Le indennità annuali sui diritti d'autore basate sulle tariffe 7, 8 e 9 sono regolate e pagate direttamente dalle direzioni cantonali dell'istruzione pubblica. Si tratta di importi forfettari per allievo e anno, calcolati in base al livello scolastico.

Ripartizione

Le indennità incassate sulla base di queste tariffe sono ripartite dalle società di gestione competenti agli autori, agli interpreti e a tutti i restanti aventi diritto (produttori, editori, emittenti). A questa ripartizione devono partecipare possibilmente coloro le cui opere sono state effettivamente utilizzate durante la lezione scolastica, senza che tuttavia tale operazione comporti un dispendio inadeguato.

Le tariffe in dettaglio

- ▶ [Tariffa comune 7](#)
- ▶ [Tariffa comune 8 III](#)
- ▶ [Tariffa comune 9 III](#)

Glossario

Autore

L'autore è la persona fisica che ha creato l'opera. Può disporre del suo diritto d'autore per contratto e cedere alcuni diritti (al suo datore di lavoro per esempio il quale diviene a sua volta titolare dei diritti ceduti). Alla morte dell'autore, i diritti vengono trasmessi ai suoi eredi.

Opera

Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale. La persona che acquista un'opera non ne acquisisce i diritti d'autore.

Un'opera è protetta dal diritto d'autore fin dal momento in cui è creata. In Svizzera, la protezione del diritto d'autore è accordata senza dover seguire delle formalità particolari. La protezione si estingue 70 anni dopo la morte dell'autore. Una volta estinta la protezione, l'opera può essere utilizzata liberamente da tutti.

Diritti affini

Per diritti affini si intendono le disposizioni per la protezione degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e videogrammi e degli organismi di diffusione.

Utente

Per utente si intende la persona che utilizza un'opera protetta dal diritto d'autore, ad esempio masterizzando un CD musicale o realizzando una fotocopia. In teoria, l'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. La legge restringe tale diritto a vantaggio di alcuni utenti, soprattutto nell'ambito dell'utilizzo privato e didattico senza autorizzazione preventiva dell'autore.

Profili delle società di gestione

Poste sotto la sorveglianza della Confederazione, le società di gestione amministrano i diritti d'autore e i titolari di tali diritti. Esse allestiscono tariffe per l'utilizzo delle opere e negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti prima di sottoporle all'approvazione della Commissione arbitrale federale. Sono responsabili della ripartizione del prodotto della gestione tra gli aventi diritto, in base ad un regolamento approvato dalle autorità di sorveglianza. Le società di gestione sono senza scopo di lucro.

ProLitteris

Costituita nel 1974 sotto la forma giuridica di cooperativa, ProLitteris riunisce scrittori e scrittrici, autori di opere drammatiche o scientifiche, giornalisti, artisti di arti plastiche, fotografi, editori e editrici di libri, giornali o periodici, editori ed editrici di opere d'arte, di opere drammatiche o di opere musicali e anche i loro eredi.

Weblink

▶ www.prolitteris.ch

Società svizzera degli autori

La Società svizzera degli Autori (SSA), costituita sotto forma di cooperativa nel 1985, amministra i diritti degli autori appartenenti alle categorie seguenti, come anche dei loro eredi o aventi diritto: opere audiovisive (sceneggiatura, regia, dialoghi, adattamento) come lungometraggi e documentari, opere drammatiche (opere teatrali, sketch, varietà, ecc.), opere radiofoniche, opere drammatico-musicali (opere, operette e musical), coreografie e pantomime, opere multimediali (sceneggiatura e regia).

Weblink

▶ www.ssa.ch

SUISA

La società cooperativa SUISA (da Suisse Auteurs) fondata nel 1923 riunisce più di 29'000 compositori, parolieri ed editori musicali della Svizzera e del Liechtenstein. La SUISA rappresenta i diritti di tutti gli autori di opere musicali tranne quelle riguardanti il teatro (v. SSA). Concede ai suoi clienti licenze in modo che possano eseguire, trasmettere o riprodurre musica e ripartisce il prodotto delle licenze tra gli autori e gli editori di cui vengono utilizzate le opere.

Weblink

▶ www.suisa.ch

SUISSIMAGE

SUISSEIMAGE è stata fondata nel 1981 dal settore cinematografico svizzero sotto la forma giuridica di cooperativa. Rappresenta i creatori cinematografici, come ad esempio sceneggiatori e registi, nonché i titolari dei diritti d'autore come i produttori cinematografici.

Weblink

▶ www.suissimage.ch

SWISSPERFORM

SWISSPERFORM è la società incaricata di gestire i diritti di protezione affini. Costituita nel 1993 sotto forma di associazione, gestisce i diritti di artisti interpreti, di produttori di fonogrammi e di opere audiovisive nonché di organismi di diffusione.

Link

▶ www.swissperform.ch

Per saperne di più

▶ www.swisscopyright.ch

Casi pratici nel campo dell'insegnamento

È lecito proiettare in un campo scuola una trasmissione televisiva registrata? È permesso pubblicare su Internet lavori eseguiti da allievi? Dove posso notificare il mio copyright? Di cosa bisogna tener conto nel contratto d'edizione? Sono numerose le domande che sorgono in relazione al diritto d'autore in ambito formativo. Troverete nelle pagine seguenti alcuni esempi dei casi più frequenti tratti dalla prassi quotidiana degli insegnanti, sia durante le lezioni che in qualità di autori.

Esempi tratti dalla quotidianità scolastica

La scuola X mette a disposizione su Internet temi redatti da suoi allievi (la scuola come utente di opere di giovani)

Gli alunni sono gli autori dei loro temi. I loro rappresentanti legali possono autorizzare la pubblicazione su Internet di queste opere. Senza l'autorizzazione, siamo in presenza di una violazione del diritto d'autore da parte della scuola o, per meglio dire, dell'insegnante responsabile. Non fa alcuna differenza se il testo è consultabile su Internet gratuitamente o dietro pagamento.

L'insegnante Y mostra durante il campo scuola una trasmissione televisiva registrata in precedenza

La legge consente all'insegnante di far vedere la trasmissione alla propria classe nell'ambito della lezione scolastica, che può anche essere parte di un campo scuola. Se invece mostra la trasmissione per intrattenere la classe, è necessario che ottenga un'apposita autorizzazione di proiezione.

Al termine dell'anno scolastico, la terza media si esibisce in un'opera teatrale (scuola come utente di opere di terzi)

La rappresentazione di un'opera di prosa teatrale in presenza di genitori e di altre persone non è consentita senza un'autorizzazione legale. Chiunque utilizzi i diritti d'autore di un'opera, deve ottenere il diritto alla rappresentazione dell'opera teatrale dall'autore e pagare l'indennità corrispondente. Nell'Europa germanofona e del nord, i diritti degli autori di teatro sono generalmente rappresentati dagli editori. È quindi a loro che bisogna rivolgersi per ottenere tali diritti. Se l'editore dell'opera teatrale non è noto, è consigliabile rivolgersi all'editore del libro. Nella Svizzera romanda e nell'Europa meridionale, i diritti sulle opere teatrali sono di regola amministrati a nome degli autori da società di gestione dei diritti. Per la Svizzera è la SSA a Losanna ad occuparsene.

La collega Z mette sull'Intranet della scuola una sua lezione con parti tratte da materiale didattico

L'Intranet della scuola è riservata agli insegnanti e agli allievi della scuola. La legge consente di memorizzare parti di opere protette dal diritto d'autore sulla propria Intranet e di renderle accessibili al corpo insegnante e agli allievi (Tariffa Comune 9).

L'insegnante in qualità di autore può disporre liberamente e decidere se far pubblicare le proprie parti sull'Intranet. Le parti di terzi dovrebbero essere riconoscibili come tali (di chi, da quale opera, ecc.). Nel caso in cui nel suo testo siano inserite singole frasi tratte da opere di terzi, valgono le regole della citazione (art. 25 della legge sul diritto d'autore). La citazione deve essere contrassegnata e deve essere indicata la fonte (titolo del libro, nome dell'autore, ecc.).

L'insegnante A si accorge che nella sua classe ha luogo un intenso scambio di file MP3

La legge autorizza lo scambio di file musicali MP3 oppure la masterizzazione e la consegna ad altri di CD propri solo nell'ambito della cerchia stretta della famiglia e degli amici. La legge (art.19, comma 1, lett. a) parla di persone con un legame molto stretto tra loro. La comunità istituzionale fortuita che si crea nella scuola non rientra in questo ambito. Compagni di scuola e di classe nel loro insieme non possono essere considerati facenti parte di una stretta cerchia di amici. Singole amicizie tra compagni di scuola possono esserlo. La riproduzione in massa e la consegna a terzi di file MP3 o di copie di CD all'interno del corpo studentesco non è pertanto consentito.

Una scuola vorrebbe inserire in una banca dati il materiale raccolto dagli insegnanti come libri, riviste, schede di lavoro, giochi, ecc. e metterla a disposizione del corpo insegnante nella rete interna alla scuola. È consentito?

Banca dati di riferimento: se si tratta semplicemente di una banca dati di riferimento che contiene ad esempio i titoli delle opere, il genere di materiale, nonché eventualmente l'indice del contenuto, ma non contiene i contenuti protetti, è lecito. In questo caso si tratta di una pura banca dati di riferimento e non vi è un'utilizzazione rilevante a livello di diritto d'autore.

Banca dati di testi integrali: nel caso in cui, tuttavia, accanto alle indicazioni in merito al materiale esistente, quest'ultimo sia contenuto integralmente nella banca dati (sono stati scansionati libri o riviste interi e memorizzati sulla banca dati, ecc.), il consenso degli aventi diritto diventa necessario. Quindi per la memorizzazione nella banca dati di contenuti protetti e la loro messa a disposizione del corpo insegnante, deve essere previamente richiesta l'autorizzazione agli aventi diritto.

TC9: nella Tariffa Comune 9 che regola l'utilizzazione di opere protette nelle reti aziendali interne, è ammessa la riproduzione di parti (vale a dire la scansione o la memorizzazione di opere protette) nella rete interna, nella misura in cui nella banca dati siano presenti solamente estratti di singoli materiali (ad esempio alcune pagine di un libro).

Giochi e software: se la banca dati contiene giochi e software (anche solo dei frammenti) è in ogni caso necessario il consenso dell'avente diritto. La TC 9 o la licenza legale dell'art.19 non si riferisce a giochi e a software.

Un insegnante vuole memorizzare sul server interno alla scuola una trasmissione registrata alla televisione e chiede a quali condizioni ciò sia possibile.

In base alla Tariffa Comune 7, la registrazione di intere trasmissioni televisive su video è consentita. L'art. 19, comma 3 della LDA, nonché la Tariffa Comune 9, che regola la riproduzione e l'utilizzazione di opere protette sul server interno alla scuola, autorizzano invece solo la memorizzazione di estratti di esemplari di opere sulla rete interna alla scuola. Quindi ciò è permesso a patto che venga memorizzato sul server interno alla scuola solo un estratto di una trasmissione registrata alla televisione o di un video acquistato. La licenza legale in virtù dell'art. 19 e della TC 9 non consente invece la riproduzione integrale o parzialmente integrale di trasmissioni televisive o di video acquistati. In questo caso è necessario l'esplicito consenso dell'avente diritto.

Saltare i titoli di testa o i titoli di coda non rappresenta tuttavia una riproduzione parziale. La trasmissione televisiva viene comunque diffusa quasi integralmente. Non è neppure consentito separare degli estratti e in seguito memorizzarli tutti sull'Intranet.

Domande frequenti

Nell'ambito scolastico o a livello individuale, gli insegnanti possono essere spesso confrontati con potenziali problemi o dubbi circa il diritto d'autore. In questa sezione sono raccolte le domande generali più frequenti. È inoltre proposta una base dati che raccoglie domande e relative risposte su temi più specifici.

Domande frequenti dalla quotidianità scolastica

Ho il diritto di copiare integralmente un esemplare d'opera come ad es. un libro, una trasmissione televisiva, una partitura musicale o una diapositiva?

No, riprodurre per intero un esemplare d'opera disponibile sul mercato non è lecito. È invece permesso copiare estratti di opere nel quadro delle tariffe 7, 8/III e 9/III.

Ho il diritto di fotocopiare degli estratti di testi o di illustrazioni da libri, giornali e riviste o da spartiti musicali, o di copiarli su lucidi per proiettore, sotto forma di diapositiva e su altri supporti?

Sì. È consentito effettuare copie di estratti d'opera, ma esclusivamente per l'uso scolastico. Simili copie sono contemplate solo dalla Tariffa 8/III per l'utilizzazione da parte dell'insegnante nella sua classe. La tariffa autorizza anche la fotocopiatura di opere dell'arte figurativa (dipinti, incisioni e disegni) e di estratti di spartiti musicali. Per la copia di foto e opere delle arti figurative su supporti vergini viene applicata la Tariffa 7.

Infine, l'utilizzazione di copie elettroniche nell'Intranet della scuola è regolata dalla Tariffa 9/III.

Ho il diritto di utilizzare degli estratti di trasmissioni o di documenti a fini di citazione?

Sì, nell'ambito ristretto del diritto di citazione, vale a dire per commentare, alludere o dimostrare, nei limiti giustificati da tali fini (è consentito citare solo tanto quanto necessario a dimostrare la propria affermazione). Deve inoltre essere citata la fonte.

Ho il diritto di utilizzare dei supporti sonori e audiovisivi presi in prestito, noleggiati o comprati, nell'ambito della mia lezione?

Sì, la legge lo consente nel quadro dell'insegnamento in classe e non è soggetto al pagamento di un'indennità. Non è tuttavia lecito fare copie di questi supporti.

Ho il diritto di far vedere un film al di fuori della mia lezione in classe, ad es. durante una serata per genitori?

No, fondamentalmente non è consentito, a meno che non si tratti di una produzione personale. È invece possibile acquistare, noleggiare o prendere in prestito dei DVD o delle videocassette messi in commercio espressamente per la proiezione al pubblico o nella cerchia privata (vedi il promemoria «[proiezione di film](#)»).

In quale misura ho il diritto di utilizzare delle opere nell'ambito di una rappresentazione teatrale o musicale?

Se si tratta di una rappresentazione pubblica, è necessario convenire le condizioni d'utilizzazione con le società di gestione interessate o con gli editori o con i centri di noleggio di film. In occasione di manifestazioni interclasse, conferenze, rappresentazioni o esecuzioni di opere di musica non teatrale (ad esempio per la discodance scolastica, o per concerti dell'orchestra scolastica nell'aula magna) è consentito mettere musica da CD, dischi e cassette musicali, tuttavia solo nel quadro della Tariffa 7 e a condizione che non vengano diffuse registrazioni dell'evento.

A chi vanno le indennità sui diritti d'autore?

Le società di gestione rappresentano gli interessi degli autori, degli editori, dei produttori e degli aventi diritto dei diritti affini. Per legge hanno il compito di ripartire le indennità secondo il criterio di equità agli autori e a tutti gli altri aventi diritto. La ripartizione deve essere, per quanto possibile, proporzionale all'effettiva utilizzazione dell'opera. Le società di gestione non devono perseguire scopi di lucro e operano sotto la sorveglianza federale.

Posso prestare o noleggiare dei software a dei miei colleghi? Può farlo un centro didattico o una mediateca scolastica?

No. Per i software la legge non prevede né società di gestione né tariffe collettive. È necessario stipulare dei contratti di licenza con i produttori o i distributori dei software in questione. La Schweizerische Fachstelle für Informations- und Kommunikations-technologien im Unterricht (Centro svizzero delle tecnologie dell'informazione nell'insegnamento) ha stipulato accordi quadro per una serie di prodotti adatti all'insegnamento.

Gli alunni hanno diritto di integrare foto e immagini di terzi nell'ambito di relazioni o in propri fogli di lavoro?

Nella misura in cui si tratta di un'attività nell'ambito della lezione in classe, qualsiasi utilizzazione d'opera da parte dell'insegnante o dell'alunno è consentita. L'alunno è autorizzato ad integrare immagini e foto altrui nella relazione che presenta davanti ai suoi compagni di classe. La relazione può anche essere memorizzata sull'Intranet della scuola. Tuttavia nel caso in cui la relazione o i fogli di lavoro dovessero essere resi accessibili al pubblico, ad esempio sul sito della scuola, è necessario ottenere previamente i diritti. Questo vale anche nel caso in cui la relazione venga presentata in pubblico e ne venga distribuita una copia in forma cartacea corredata di immagini, o nel caso in cui i fogli di lavoro vengano distribuiti a terzi al di fuori della scuola.

Un insegnante ha il diritto di modificare leggermente un paragrafo tratto da un libro di un collega ed utilizzarlo come un proprio strumento didattico?

Qualsiasi modifica, grande o piccola che sia, rappresenta una violazione dell'integrità dell'opera. Solo l'autore originale può permettere la modifica o l'adattamento delle sue opere (vedi art.11 LDA). Il collega deve quindi dare il proprio consenso.

La biblioteca della scuola ha il diritto di noleggiare libri, film, giochi al computer ai suoi alunni?

Sì, in virtù della Tariffa Comune 6 che regola tale utilizzo, questo è consentito per libri e supporti sonori e audiovisivi. La biblioteca della scuola paga a Pro-Litteris una percentuale sulle indennità riscosse sui libri, supporti sonori e audiovisivi destinata agli autori e agli aventi diritto. Per i programmi di computer è necessario ottenere un'autorizzazione presso il produttore.

Un insegnante ha il diritto di scrivere insieme alla sua classe un nuovo testo per una canzone esistente, per farla poi eseguire durante una rappresentazione teatrale per i genitori?

Eseguire musica in occasione di manifestazioni a cui prendono parte i genitori esula dall'uso scolastico consentito dalla legge. Scrivere delle nuove parole su una canzone esistente viene inoltre considerato come un arrangiamento che necessita quindi del consenso dell'avente diritto. In genere si tratta dell'editore o, nel caso di una canzone inedita, l'autore della stessa. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, l'esecuzione deve essere notificata alla SUISA e conteggiata. Nell'ambito dell'uso scolastico, vale a dire all'interno di una determinata classe, è consentito abbinare un nuovo testo ad una canzone e cantarla in questa nuova versione.

È l'insegnante stesso o la scuola presso la quale è impiegato ad essere l'autore della sua opera?

L'autore è la persona naturale che ha creato l'opera (vedi art. 6 LDA). L'autore può disporre contrattualmente dei diritti d'autore. È possibile che egli ceda alla scuola determinati diritti di sfruttamento sull'opera nel quadro di un contratto di lavoro o di altro genere, ad esempio tramite il riconoscimento del regolamento scolastico.

Se due insegnanti sviluppano insieme un'unità didattica, chi ne è l'autore?

Se più persone concorrono alla creazione di un'opera, i diritti d'autore spettano a tutti i partecipanti in qualità di coautori. Salvo diversi accordi, l'unità didattica da essi sviluppata (se si tratta nella fattispecie di un'opera protetta) può essere utilizzata unicamente se entrambi gli insegnanti sono d'accordo. I contributi redatti non in comune, ma da una sola persona, possono essere utilizzati da quest'ultima separatamente, indipendentemente dalla nuova unità didattica creata, a patto che lo sfruttamento di quest'ultima non ne sia compromesso.

Che cosa rischio nel caso di violazione del diritto d'autore?

Per questi reati la legge sul diritto d'autore prevede sanzioni civili (art. 61 e ss. LDA) e penali (art. 67 e ss. LDA): pene detentive fino ad un anno o sanzioni pecuniarie (se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere fino a cinque anni di carcere o sanzioni pecuniarie).

educa.ch

Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura

Erlachstrasse 21 | Casella postale 612 | CH-3000 Berna 9

Telefono: +41 (0)31 300 55 00

info@educa.ch | www.educa.ch